

OMAGGI NATALIZI: TRATTAMENTO FISCALE


Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa circa il trattamento fiscale degli omaggi fatti a dipendenti e clienti in prossimità delle vacanze natalizie.

Premessa

In particolari occasioni, a maggior ragione in occasione di festività natalizie, è consuetudine offrire omaggi ai propri clienti, fornitori, dipendenti e collaboratori. La finalità è quella certamente di fidelizzare la clientela ed acquisirne nuova (qualora gli omaggi sono concessi ai clienti) e di premiare dipendenti e collaboratori per il ruolo ricoperto e/o per i risultati raggiunti.

Il trattamento fiscale varia a seconda che i beni/servizi omaggiati rientrino o meno nell'oggetto dell'attività aziendale.



Trattamento fiscale



- Beni/servizi NON oggetto dell'attività d'impresa;
- Beni e servizi oggetto dell'attività d'impresa.

Beni che non formano oggetto dell'attività d'impresa

Per quanto riguarda il trattamento fiscale degli omaggi in capo a clienti e dipendenti di beni e servizi che NON rientrano nell'attività d'impresa, valgono le regole sintetizzate nella tabella che segue:

| IMPRESE | | | | |
|-------------------|---|-------------------|--|--|
| Destinatario | IVA | | IRPEF / IRES | IRAP |
| | Detrazione IVA a credito | Cessione gratuita | Deducibilità della spesa | |
| Cliente | SI se costo unitario \leq € 50 | Fuori campo IVA | <ul style="list-style-type: none"> Integrale nell'esercizio se valore unitario \leq € 50 nel limite annuo deducibile di cui all'art. 108 TUIR comma 2 | <ul style="list-style-type: none"> Deducibili se si utilizza metodo da bilancio Indeducibili se si utilizza metodo fiscale |
| | NO se costo unitario $>$ € 50 | | | |
| Dipendente | NO (assenza di inerenza) | Fuori campo IVA | Integrale nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro) | Deducibili/ ineducibile Come costo del personale |

| PROFESSIONISTI/LAVORATORI AUTONOMI | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------|--|---|
| Destinatario | IVA | | IRPEF | IRAP |
| | Detrazione IVA a credito | Cessione gratuita | Deducibilità della spesa | |
| Cliente | SI (*) se costo unitario \leq € 50 (anche alimenti e bevande) | Imponibile IVA (*) | Nel limite dell'1% dei compensi incassati nell'anno | Deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nell'anno |
| | NO se costo unitario $>$ € 50 | Fuori campo IVA | | |
| Dipendente | NO (assenza di inerenza) | Fuori campo IVA | Integrale nell'anno (spesa per prestazioni di lavoro) | Deducibili/ineducibili Come costo del personale |

(*) Salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita. A tal proposito si ricorda, infatti, che l'articolo 18, comma 4, del D.P.R. 633/72 stabilisce un'eccezione alla regola dell'obbligatorietà della rivalsa per i casi di cessioni gratuite dei beni. Ciò significa che l'impresa potrà evitare di chiedere il pagamento dell'Iva al destinatario dell'omaggio, facendosene carico direttamente attraverso una delle seguenti modalità:

- emissione di autofattura per omaggi (da annotare sul registro Iva delle vendite); l'autofattura può essere riferita al singolo omaggio oppure essere riepilogativa degli omaggi effettuati nel mese di riferimento;
- annotazione nell'apposito registro degli omaggi (da compilare con riferimento alle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno).





INFORMA

Per il trattamento degli omaggi in capo al dipendente trova applicazione la disposizione di cui al comma 3 art. 51 TUIR, ai sensi del quale "i fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 13, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. **Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro; se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito".**

Beni che formano oggetto dell'attività d'impresa

Per quanto riguarda, invece, il trattamento fiscale degli omaggi in capo a clienti e dipendenti di beni e servizi che rientrano nell'attività d'impresa, valgono le regole sintetizzate nella tabella che segue:

| BENI/SERVIZI CHE FORMANO OGGETTO DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA | | | | |
|--|--|--------------------------|---|---|
| Destinatario | IVA | | IRPEF / IRES | IRAP |
| | Detrazione IVA a credito | Cessione gratuita | Deducibilità della spesa | |
| Cliente | <ul style="list-style-type: none"> • SI se trattasi di spesa non di rappresentanza; • SI (*) ma solo se costo unitario $\leq \text{€ } 50$ se trattasi di spesa rappresentanza | Imponibile IVA (*) | <ul style="list-style-type: none"> • Integrale nell'esercizio se valore unitario $\leq \text{€ } 50$; • Nel limite annuo deducibile di cui all'art. 108 TUIR comma 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Deducibili se si utilizza metodo da bilancio; • Indeducibili se si utilizza metodo fiscale |
| Dipendente | | | <ul style="list-style-type: none"> • Integrale nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro) | Deducibili/ineducibili Come costo del personale |

(*) Salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita. A tal proposito si ricorda, infatti, che l'articolo 18, comma 4, del D.P.R. 633/72 stabilisce un'eccezione alla regola dell'obbligatorietà della rivalsa per i casi di cessioni gratuite dei beni. Ciò significa che l'impresa potrà evitare di chiedere il pagamento dell'Iva al destinatario dell'omaggio, facendosene carico direttamente attraverso una delle seguenti modalità:

- emissione di autofattura per omaggi (da annotare sul registro Iva delle vendite); l'autofattura può essere riferita al singolo omaggio oppure essere riepilogativa degli omaggi effettuati nel mese di riferimento;
- annotazione nell'apposito registro degli omaggi (da compilare con riferimento alle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno).

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

STUDIO MAININI & ASSOCIATI
Ufficio Amministrazione e Contabilità



SCHEDA PRATICA

Omaggi natalizi: trattamento fiscale

Cena aziendale



Non costituisce spesa di rappresentanza

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 2009, ha precisato che le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali, festività religiose o nazionali con la presenza di soli dipendenti NON costituiscono spese di rappresentanza.

ESEMPIO



Il giorno 22 dicembre 2018 si terrà una cena aziendale con tutti i miei dipendenti. Chiedo di conoscere quale sia il trattamento fiscale del costo che sosterrò per il ristorante.

In tal caso:

- ai fini IVA la spesa è indetraibile poiché manca il principio dell'inerenza;
- ai fini IRES ed IRPEF il costo è deducibile nel limite del:
 - 75% della spesa sostenuta, come previsto per le spese di albergo e ristorante;
 - 5% dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla Dichiarazione dei Redditi ex art. 100, comma 1, TUIR;
- ai fini IRAP è un costo indeducibile, in quanto qualificabile come costo del personale.

Cena aziendale con clienti



Costituisce spesa di rappresentanza

L'Agenzia ha precisato che le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali, festività religiose o nazionali con la presenza di clienti costituiscono spese di rappresentanza (Circolare n. 34/E/2009).

ESEMPIO



Il giorno 21 dicembre si terrà una cena aziendale con i miei clienti più assidui. Chiedo di conoscere quale sia il trattamento fiscale del costo che sosterrò per il ristorante.

In tal caso:

| Ambito | Trattamento fiscale |
|---------------|--|
| IVA | Indetraibile (manca il principio dell'inerenza); |
| IRPEF ed IRES | Deducibilità del 75% della spesa sostenuta, nel limite dell'ammontare massimo deducibile nell'anno (1,5% - 0,6% - 0,4% dei ricavi / proventi della gestione caratteristica) – art. 108 TUIR comma 2; |
| IRAP | Deducibile per i soggetti che applicano il metodo da bilancio mentre è indeducibile per i soggetti che applicano il metodo fiscale. |

Più omaggi in natura al dipendente



Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre "interamente a formare il reddito".

ESEMPIO



In occasione delle vacanze di ferragosto è stato concesso omaggio ad un proprio dipendente del valore di 150 euro. Ora in occasione delle festività natalizie allo stesso dipendente verrà concesso altro omaggio del valore di 200 euro.

In base alla regola enunciata, per la verifica del superamento del limite di € 258,23 vanno considerate tutte le erogazioni corrisposte durante l'anno. Nel caso in esame, dunque, poiché il valore complessivo degli omaggi dati al dipendente nel 2018 supera la soglia di € 258,23, l'intero valore (150 + 200) costituirà reddito soggetto a tassazione per il dipendente.

Omaggio al cliente di valore inferiore a 50 euro



Il comma 2 art. 108 TUIR prevede che "Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50".



ESEMPIO

In occasione delle vacanze natalizie l'azienda vuole concedere, ai propri clienti più fedeli, in omaggio un cesto natalizio. Ogni cesto ha un valore complessivo (dato dalla somma del valore dei singoli beni che lo compongono) pari a 40 euro.

In base a quanto previsto dal citato comma 2 art. 108 TUIR, se il valore dell'omaggio dato ai clienti (spesa di rappresentanza) è inferiore o uguale a 50 euro, il costo può essere integralmente deducibile. Ad ogni modo, in tal caso, in caso di omaggio composto da più beni (com'è il caso del cesto natalizio) il limite va riferito al valore complessivo dell'omaggio. Quindi, nel caso in esame essendo l'omaggio (cesto natalizio) di valore inferiore a 50 euro, il costo può essere integralmente deducibile per l'azienda.

L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.